

**Altre tipologie di  
incentivi alle  
assunzioni/riduzione  
del costo del personale**

# Altre tipologie di incentivi/riduzione costo del lavoro

- Assunzioni full Time a Tempo indeterminato per percettori di NASpl
- Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS
- Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi
- Assunzioni in sostituzione di maternità
- Assunzione di soggetti in protezione internazionale
- Assunzione di donne vittime di violenza di genere
- Detassazione premio di produttività

# Assunzione FT/TI percettore NASpl

## **Riferimenti normativi**

Art. 7, comma 5, lett. b), decreto legge n. 76/2013 e legge n. 99/2013;

art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012;

Circolare 18 dicembre 2013, n. 175;

Circolare INPS del 27 giugno 2014, n. 81 (per le aziende agricole);

Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013;

Art. 24, comma 3, Dlgs. n. 150/2015;

Circolare INPS del 29 marzo 2016, n. 57

Circolare INPS del 24 maggio 2016, n. 89

# Assunzione FT/TI percettore NASpI

A decorrere dal 24 settembre 2015, l'incentivo per il datore di lavoro è pari – per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore – ad un contributo mensile pari al 20% (prima del 24 settembre 2015 era pari al 50%) dell'indennità ASpI o NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L'importo è concesso sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Il datore di lavoro – all'atto dell'assunzione – dichiarerà il pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31, Dlgs. n. 150/2015.

**L'assunzione deve essere a tempo pieno ed indeterminato** (l'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine).

Possono beneficiare dell'incentivo tutti i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di ASpI e NASpI (i soggetti percettori di mini ASpI sono esclusi).

# Nuove ipotesi di fruizione NASpI

L'INPS - con Messaggio del 26 gennaio 2018, n. 369 - ha precisato che l'indennità NASpI spetta anche in caso di:

- risoluzione consensuale a seguito di rifiuto del lavoratore a trasferimento ad altra sede, distante oltre 50km dalla propria residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti attraverso il trasporto pubblico;
- dimissione per giusta causa, rassegnate dal dipendente il quale (a prescindere dalla distanza della nuova sede dalla propria abitazione), ritenga che non sussistano le "*comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*".

# Assunzione FT/TI percettore NASpl

L'incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia:

- Regolamento (CE) n. 360/2012, sugli aiuti d'importanza minore ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

# Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS

## **Riferimenti normativi**

Art. 1, c. 72, legge n. 247/2007;

art. 1, DM 10 novembre 2010;

Circolare INPS del 05 settembre 2011, n. 115;

Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013;

Circolare INPS del 03 settembre 2014, n. 102;

Messaggio INPS del 10 dicembre 2015, n. 7376;

Nota MLPS del 28 gennaio 2016, prot. n. 1677;

Interpello MLPS del 20 maggio 2016, n. 16.

# Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS

INPS

ISTITUTO INPS COMUNICAZIONE DATI ANALISI CONCORSI E GARE MOBILITÀ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CONTATTI

Informazioni Servizi Online

HOME > SERVIZI > FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO

ULTIMO ACCESSO: 07/08/2017 14:06 MODIFICA CONTATTI MODIFICA PIN < INDIETRO

**Cassetto Previdenziale  
Cittadino**

Dati Soggetto Chiudi FASCICOLO

Cognome: PAU | Nome: VALENTINA | Data Nascita: 26/07/1983 | CF: PAUVNT83L66E004K

**MENU\***

- Stampa
- Help
- Comunicazioni Telematiche
  - Invio Comunicazioni
  - Lista Comunicazioni
- Anagrafica Dettaglio
- Gestione Dipendenti Pubblici
- Domande Presentate
- Posizione Assicurativa
- Prestazioni
- Invaldita Civile
- Detr.Unificate domanda gestione
- D.21/09/2015 Rich.Detr.Res.Estero
- Inps Risponde
- Modelli
- Cessione Quinto
- Cassetta Postale

**Il 24 giugno 2016 sono terminate le risorse destinate a finanziare l'incentivo all'assunzione di giovani genitori, pertanto non è più possibile iscriversi alla banca dati.**

  
Indietro

## Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS

**PERTANTO – ANCORCHE' FORMALMENTE VIGENTE, EX MESSAGGIO INPS DEL 10 DICEMBRE 2015, N. 7376 – L'INCENTIVO IN COMMENTO NON E' ATTUALMENTE OPERATIVO PER MANCANZA DI FONDI.**

## Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS

L'incentivo è rivolto agli iscritti alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", istituita presso l'INPS. Possono iscriversi alla banca dati coloro che, alla data di presentazione della domanda, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

- età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età);
- essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
  - lavoro subordinato a tempo determinato
  - lavoro in somministrazione
  - lavoro intermittente
  - lavoro ripartito (**abrogato**) / contratto di inserimento (**abrogato**) / collaborazione a progetto (**abrogato**) o occasionale / lavoro accessorio (**abrogato**)
  - collaborazione coordinata e continuativa.

## Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS

In alternativa al requisito di cui al III° punto, la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.

I giovani soggetti in possesso dei requisiti esposti in precedenza possono iscriversi alla suddetta banca dati direttamente on line, tramite il sito internet dell'INPS e compilare il modulo contenente la domanda d'iscrizione. La procedura richiede il possesso del codice di identificazione personale (codice PIN), rilasciato dall'INPS: l'utente che ne sia sprovvisto può farne richiesta on line, ovvero tramite il numero verde 803.164.

## Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS

L'incentivo economico è pari ad € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte nella Banca dati stessa (**max 5 assunzioni incentivabili**).

Il datore di lavoro può richiedere il beneficio economico spettante, tramite il modulo telematico messo a disposizione all'interno di una nuova funzionalità del cassetto previdenziale Aziende (denominata "Istanza on line", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it))

Una volta accertato che il soggetto da assumere a tempo indeterminato è iscritto nella propria Banca dati, l'INPS rilascerà l'autorizzazione al godimento dell'incentivo in commento, attraverso l'attribuzione automatica alla posizione contributiva dell'azienda, del Codice autorizzazione corrispondente all'incentivo richiesto.

La fruizione dell'incentivo avverrà tramite conguaglio mensile del relativo credito nella dichiarazione UniEmens.

## Giovani genitori fino a 35 anni di età iscritti alla banca dati INPS

Possono beneficiare dell'incentivo tutti i datori di lavoro e le società cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato: il beneficio spetta anche alle imprese sociali, ex Dlgs. n. 155/2006.

Sono ricompresi tra i datori di lavoro anche gli studi professionali, ancorché non imprenditori ex art. 2082 cod. civ.

Sono, invece, esclusi dall'incentivo in commento gli enti pubblici (economici e non economici).

I datori di lavoro non potranno beneficiare del suddetto incentivo qualora:

- l'assunzione derivi da un obbligo di legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale, ovvero sia dovuta ex lege n. 68/1999;
- il datore di lavoro abbia effettuato nei 6 mesi precedenti, licenziamenti per gmo o per riduzione di personale;
- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro (es. CIGO/CIGS, ovvero contratti di solidarietà difensivi);
- il lavoratore assunto sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, dalla stessa azienda ovvero da impresa collegata o che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

# Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

## **Riferimenti normativi**

Art. 4, commi 8-10, legge n. 92/2012

Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13

Circolare INPS del 24 luglio 2013, n. 111

Messaggio INPS del 29 luglio 2013, n. 12212

Messaggio INPS del 13 settembre 2013, n. 14473

Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n. 28

Art. 19, Dlgs. n. 150/2015

Nota MLPS del 28 gennaio 2016, prot. n. 1677

Decreto MLPS 17 ottobre 2017 (che abroga e sostituisce del Decreto MLPS 20 marzo 2013)

## Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

Possono essere assunti - da tutti i datori di lavoro privati - soggetti di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ex art. 19, Dlgs. n. 150/2015.

L'assunzione - con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 12 mesi, ovvero a tempo indeterminato - deve comportare un **incremento netto della base occupazionale**.

Il beneficio è pari alla riduzione del 50% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.

Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo complessivo di 18 mesi dalla data di assunzione.

## Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e SOMMINISTRAZIONE

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di un soggetto avente i requisiti previsti dalla norma, l'incentivo spetta in caso di contratto commerciale di somministrazione:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione presso l'utilizzatore.

I limiti numerici della somministrazione di lavoro a tempo determinato prevista dai CCNL, ex art. 31, comma 2, Dlgs. n. 81/2015, non riguardano i lavoratori:

- "svantaggiati" - soggetti che hanno superato i 50 anni d'età (art. 2, num. 4, lett. d), Regolamento UE n. 651/2014)
- "molto svantaggiati"

## Assunzioni in sostituzione di maternità (art. 4, Dlgs. n. 151/2001)

Alle aziende con meno di 20 dipendenti (nel conteggio, si ricomprendono tutti i lavoratori subordinati, di qualsiasi inquadramento e livello, ad esclusione degli apprendisti e dei somministrati) che assumono con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) in sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo, spetta uno sgravio contributivo pari al 50% dell'aliquota ctr c/azienda (il beneficio si applica anche ai premi INAIL).

L'agevolazione si applica dalla data di assunzione fino al compimento di un anno di età del bambino, ovvero per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. L'assunzione può decorrere anche con anticipo fino ad un mese prima (ovvero, dalla durata maggiore prevista dai CCNL) dell'inizio del congedo.

Al contratto a termine NON si applicherà la maggiorazione contributiva pari a 1,4%.

# Assunzione di soggetti in protezione internazionale

## Riferimenti normativi

Art. 1, comma 109, Legge. n. 205/2017

Legge n. 381/1991

Circolare MLPS/ANPAL del 29 agosto 2020, n. 3

# Assunzione di soggetti in protezione internazionale

Alle cooperative sociali ex lege n. 381/1991, con riferimento ad assunzioni avvenute nell'anno 2018 con contratto a tempo indeterminato, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a decorrere dal 01 gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, entro il limite di spesa annua di € 500.000, a riduzione o sgravio delle aliquote contributive dovute ai suddetti lavoratori.

**I criteri di assegnazione di tale contributo dovevano essere stabiliti entro il 01 marzo 2018 (termine ordinario.... ) da un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Interni.**

# Assunzione di donne vittime di violenza di genere

## Riferimenti normativi

Art. 1, comma 220, Legge. n. 205/2017

Legge n. 381/1991

Decreto MLPS 11 maggio 2018 (Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2018, n. 147)

Circolare INPS 15 aprile 2020, n. 53

# Assunzione di donne vittime di violenza di genere

Con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato - effettuate dalle cooperative sociali ex lege n. 381/1991, nell'anno 2018 - di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.

**I criteri di assegnazione di tale contributo dovevano essere stabiliti da un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Interni.**

# Assunzione di donne vittime di violenza di genere

**Decreto MLPS 11 maggio 2018 (GU del 27 giugno 2018, n. 147)**

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto nel limite massimo di importo pari ad € 350 su base mensile, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale agevolazione è concessa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

# Assunzione di donne vittime di violenza di genere

**Decreto MLPS 11 maggio 2018 (GU del 27 giugno 2018, n. 147)**

Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali.

Il rimborso all'INPS degli oneri derivanti dall'esonero contributivo in argomento è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

# Assunzione di donne vittime di violenza di genere

## **Circolare INPS 15 aprile 2020, n. 53**

L'incentivo – che può essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 - è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di € 350 mensili. Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 11,29 (equivalente all'importo massimo di € 350 suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'agevolazione contributiva.

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni, ex art. 1, commi 1175, legge n. 296/2006;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015.

# Premi di produttività

## I riferimenti normativi

- Art. 1, comma 186, legge n. 232/2016 (di modifica dell'art. 1, commi 182 e s.s., legge n. 208/2015)
- Decreto interministeriale MLPS/MEF 25 marzo 2016
- Circolare Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E
- Art. 55, decreto legge n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017)
- Circolare Agenzia delle Entrate 29 marzo 2018, n. 5/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2019, n. 78/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 26 giugno 2020, n. 36/E
- Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2020, n. 550

# Premi di produttività

- Somme interessate: sono interessati i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dal Decreto Interministeriale MLPS/MEF del 25 marzo 2016, nonché le somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili dell'impresa.

# Premi di produttività

- Limite reddituale: le somme erogate, beneficeranno dell'agevolazione fiscale entro il limite complessivo di € **3.000 lordi** (sia nella generalità dei casi che, ex decreto legge n. 50/2017, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tali somme devono essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e/o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rsa, ovvero dalla rsu (ex art. 51, Dlgs. n. 81/2015)...**e depositati presso l'INL, ex DI 25 marzo 2016**

# Premi di produttività

- Lavoratori interessati: sono interessati i lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore – nell'anno precedente - di € **80.000**. Se in corso d'anno, si è cambiato datore di lavoro, il beneficiario dovrà rilasciare un'attestazione con l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito in precedenza.
- L'agevolazione fiscale: sulle somme erogate (e nei limiti fissati) al lavoratore verrà applicata – salvo espressa rinuncia dello stesso - l'imposta del 10% (sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali)

# Premi di produttività

- Non sussiste l'assoggettamento all'imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni, anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili; pertanto il lavoratore potrà scegliere in luogo dell'imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili come benefit aziendali (es. autovetture aziendali, alloggi e prestiti);

# Premi di produttività

- Sussiste l'esclusione da ogni forma di tassazione dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in questione, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni;

# Premi di produttività

## Risoluzione AE 19/10/2018, n. 78

*“Non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di II° livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio”*

### Approfondimento Fondazione Studi CdL 03/12/2018

- Viene meno il ruolo della contrattazione collettiva...visto che viene “sconfessato” quanto disciplinato nel CCNL
- L'incrementalità progressiva conduce...ad un risultato impossibile!!!

# Premi di produttività

## Risoluzione AE del 26 giugno 2020, n. 36

*«l'aliquota al 10% può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.*

*Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi».*

# Premi di produttività

## Risposta ad Interpello AE del 17 novembre 2020, n. 550

*«qualora nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.*

*Pertanto, anche qualora l'accordo collettivo istitutivo del premio di risultato, (convertibile in welfare), risulti stipulato in corso d'anno, l'imposta sostitutiva del 10% ovvero le esenzioni welfare può essere applicato se l'indicatore incrementale (riferito a un periodo congruo di confronto), individuato dall'accordo stesso, risulti effettivamente incerto (che il risultato, cioè, si realizzi successivamente alla stipula dell'accordo)».*

# Premi di produttività

## Risposta ad Interpello AE del 16 marzo 2021, n. 176

*«un datore di lavoro che al suo interno non ha RSU o RSA, può comunque adottare le disposizioni ex art. 1, comma 182, legge n. 208/2015 sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (ovvero, il regime agevolato per gli eventuali flexible benefit previsti da un piano di welfare aziendale), corrisposti in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all'azienda. Al contempo, una società priva di rappresentanze sindacali può anche scegliere di recepire il contratto territoriale di settore stipulato in un'altra regione, sempre che lo stesso sia compatibile con la propria realtà aziendale».*

**GRAZIE PER**  
**L'ATTENZIONE**